



COMUNE DI SAN BELLINO
Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO DEL CENTRO GIOVANI COMUNALE DI SAN BELLINO

ART. 1 DEFINIZIONE E IDENTITÀ

Il Centro Giovani Comunale di San Bellino, luogo dedicato alla memoria di Massimo Rossi (1992-2016) concittadino campione mondiale di motonautica, è una struttura di aggregazione rivolta ai giovani. Esso ha lo scopo di promuovere e organizzare iniziative proposte dai giovani per favorire il coinvolgimento sociale, culturale, ricreativo e sportivo.

Il Centro Giovani non ha nessuna connotazione politica.

ART. 2 FINALITÀ

Le attività del Centro Giovani sono finalizzate a:

- Creare occasioni di incontro, dialogo e confronto tra giovani, favorendo un uso creativo del tempo libero, la crescita culturale, la socializzazione;
- Promuovere l'accettazione delle diversità sociali, etniche, culturali e religiose;
- Diffondere il senso civico attraverso la cultura della solidarietà e della legalità;
- Accompagnare i giovani in un processo di assunzione di responsabilità individuale e sociale e di crescita personale;
- Stimolare una concezione del territorio inteso come spazio di opportunità e di risorse (culturali, ambientali, sociali ...)
- Prevenire eventuali situazioni di isolamento, emarginazione e disagio, valorizzando la personalità di ognuno attraverso le proprie potenzialità.

ART. 3 SERVIZIO

Il Centro Giovani è aperto a tutti i cittadini residenti e non di età compresa tra i 14 e i 30 anni, per attività espresse nell'art. 2.

L'accesso al Centro Giovani è gratuito, salvo nei casi relativi agli art. 7 e 8.

Tutti i cittadini che usufruiscono del servizio devono essere iscritti all'apposita Anagrafe Giovanile. Nel caso dei minorenni la responsabilità è dei genitori o di chi ne fa le veci.

Per gruppi di cittadini (maggioresnni e/o minorenni) che vogliono accedere al Centro Giovani deve essere specificato un responsabile maggiorenne, presente durante l'intera attività e che vigilerà sull'ordinato svolgimento della stessa.

I frequentatori sono tenuti ad un corretto comportamento, all'osservanza del presente regolamento e delle decisioni assunte dal Comitato di Gestione, pena la sospensione o l'espulsione, comminata dal Comitato di Gestione.

ART. 4 COMITATO DI GESTIONE – COSTITUZIONE

Per il sovrintendimento alle attività e ai servizi del Centro Giovani viene istituito un apposito organismo denominato Comitato di Gestione del Centro Giovani Comunale.

Il C.d.G. resta in carica quanto il Consiglio Comunale che lo designa e decade automaticamente allo scadere del mandato. È composto da persone che abbiano compiuto al momento della nomina il diciottesimo anno di età, e nello specifico:

- Assessore/Consigliere comunale delegato alle Politiche giovanili, che lo presiede di diritto;
- Presidente del Comitato di Gestione della Biblioteca Comunale di San Bellino;
- 2 (due) membri nominati dalla maggioranza consiliare, di cui almeno 1 (uno) non facente parte del Consiglio Comunale in carica;
- 1 (uno) membro nominato dalla minoranza consiliare, anche non facente parte del Consiglio Comunale in carica.

Il C.d.G. nella prima riunione elegge nel suo seno il Vice Presidente e il Segretario.

Il C.d.G. si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno due dei componenti e di norma almeno due volte all'anno. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno quattro componenti del C.d.G. Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole e palese della maggioranza dei votanti.

Il C.d.G. può chiedere al Consiglio Comunale la surroga di un componente che sia risultato assente ingiustificato alle sedute dello stesso per tre volte durante un intero anno di gestione.

La partecipazione al C.d.G. è gratuita.

Alle sedute possono essere invitati i rappresentanti di enti o persone che abbiano specifica conoscenza degli argomenti all'ordine del giorno. È invitato alle sedute del C.d.G. con diritto di parola, ma non di voto, il Sindaco dei Ragazzi o un rappresentante del Consiglio Comunale dei Ragazzi di San Bellino in carica, il quale può essere accompagnato dal docente responsabile del progetto.

ART. 5 COMITATO DI GESTIONE – COMPITI

Il Presidente:

- Rappresenta legalmente il C.d.G.;
- Sovrintende direttamente alle attività del Centro Giovani e cura i rapporti con l'Amministrazione;
- Convoca il C.d.G. ogni qual volta lo ritenga opportuno e di norma almeno due volte l'anno.

Il Vice Presidente:

- Compie tutte le funzioni del presidente in sua mancanza.

Il Segretario:

- Redige e conserva i verbali delle riunioni del C.d.G.

Il Comitato di Gestione, in tutti i suoi membri:

- Nella prima seduta elegge il Vice Presidente e il Segretario;
- Redige a fine anno il calendario delle attività svolte e di quelle previste per l'anno successivo e lo comunica all'Amministrazione;
- Stabilisce, nel caso in cui la struttura non sia stata concessa ad altro ente/associazione (come da art. 8), gli orari di apertura settimanale del Centro Giovani;
- È responsabile della conservazione delle attrezzature e del materiale a disposizione del centro;
- Cura l'inventario del materiale a disposizione del centro e comunica tempestivamente all'Amministrazione malfunzionamenti o danni;
- Propone l'acquisto di attrezzature e materiale per lo svolgimento delle attività.

ART. 6 NORME DI CARATTERE FINANZIARIO

Il Centro Giovani non ha autonomia finanziaria. Tuttavia può formulare al Comune le richieste di interventi finanziari per l'acquisto materiali e ausili per lo svolgimento delle attività. Il Comune assicura sede e servizi idonei e assicura il pagamento delle utenze.

Le attrezzature, gli arredi e ogni altra dotazione appartengono al patrimonio indisponibile del Comune di San Bellino.

ART. 7 UTILIZZO DEL CENTRO GIOVANI COMUNALE

L'utilizzo del Centro Giovani può essere richiesto da persone fisiche e giuridiche rispettivamente residenti e sedenti nel Comune di San Bellino, compatibilmente con la disponibilità della struttura.

L'utilizzo può essere concesso previa richiesta scritta indirizzata al Sindaco e, per conoscenza, al Presidente del Comitato di Gestione del Centro Giovani. La domanda dovrà pervenire almeno una settimana prima dell'evento previsto, compilando l'apposito modulo.

La richiesta può essere presentata solamente per attività di durata massima di un giorno e dovrà essere corrisposto un importo, come da tariffario stabilito da Delibera di Giunta Comunale.

I relativi importi dovranno essere versati all'Ufficio Tributi del Comune di San Bellino.

Per attività delle Associazioni di Volontariato con sede nel territorio del Comune di San Bellino non è previsto alcun costo.

L'autorizzazione all'utilizzo degli spazi comporta la personale responsabilità ai sensi di legge, per ogni danno derivante ai beni mobili e immobili da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa, tanto se imputabili alle associazioni, gruppi e singoli quando se prodotti da terzi, avendo le associazioni, gruppi e singoli l'obbligo della vigilanza e della custodia sulle persone e sulle cose.

ART. 8 CONCESSIONE DEL CENTRO GIOVANI IN COMODATO D'USO

- a) Le norme e le disposizioni relative ai limiti d'età e all'iscrizione all'Anagrafe Giovanile previste all'art. 3 non si applicano nel caso in cui il Centro Giovani, nella sua intera struttura, sia concesso in comodato d'uso gratuito ad un ente riconosciuto/associazione, non a scopo di lucro, mediante Delibera di Giunta Comunale, che ne assicuri l'apertura e la fruizione dei servizi.

Sarà in ogni caso compito dell'ente/associazione che lo ha in concessione redigere un elenco dei giovani che usufruiscono dei servizi.

Il Comune di San Bellino si riserva comunque di poter accedere al Centro Giovani, e qui organizzarvi attività di pubblico interesse, in periodi precisi accordati con l'ente/associazione che lo ha in gestione.

- b) Nel caso in cui la struttura del Centro Giovani sia concessa in comodato d'uso, è compito dell'ente/associazione autorizzare esclusivamente i residenti che ne fanno richiesta per eventi privati come compleanni e piccoli ricevimenti in determinati occasioni/festività (es. battesimi) o per incontri informativi. Non dovrà essere richiesto alcun costo per l'utilizzo.

Rimane comunque facoltà del Comune di San Bellino, tramite il Comitato di Gestione, intervenire nel caso in cui gli spazi siano concessi per attività che vadano esplicitamente contro le finalità del Centro Giovani Comunale e/o che ledano l'immagine del Comune stesso.

Le norme e le disposizioni dell'art. 7 dovranno essere osservate da persone giuridiche che ne richiedano l'utilizzo e la richiesta dovrà essere inoltrata anche al legale rappresentante dell'ente/associazione che ha in concessione il Centro Giovani.

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento può essere modificato solamente con deliberazione consiliare.